

53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore

LICEO SCIENTIFICO STATALE "Don Carlo La Mura" Con sezione annessa del Liceo Ginnasio

Via Monte Tàccaro – ANGRI Tel. 0815132847 Fax 0815132861 – C.F. 80039430659 Indirizzo web: www.liceolamura.org e-mail:saps170004@istruzione.it posta cert.: saps170004@pec.istruzione.it

Prot. n. 2261/C41 Angri, 04 settembre 2013

Ai docenti

Agli alunni

e, loro, tramite alle famiglie

Al DSGA

Al personale ATA

Sito Web

Oggetto: disposizioni sull'organizzazione e sulla gestione della vigilanza sugli studenti

FONTI NORMATIVE

- Art. 99 del R.D. 965/24: i docenti sono tenuti alla vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola.
- Art. 28 Costituzione italiana: "I funzionari e i dipendenti dello stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti o per atti omissivi".
- Art. 2047, 1° c., Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).
- Art. 2048, 2° c. del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"; 3° c.: "Le persone indicate ... sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto". Asserisce la Cassazione che la responsabilità dell'Amministrazione scolastica è costruita come riflesso di quella del personale della scuola, mediante l'uso dello strumento tecnico-giuridico del rapporto organico.
- Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002: con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno si realizza "l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso"
- Art. 61 della Legge n.312/1980 (parzialmente trasfuso nell'art. 574 del T.U./1994): "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. La vigilanza è un obbligo che ricade in via primaria sul

personale docente, ma coinvolge anche il dirigente e il personale ausiliario, nonché gli organi collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio".

- Cass. SS.UU. sent. 04.02.2005, n. 2272: un ingresso ritardato, ad esempio posticipato alla seconda ora, ma la cui attesa venga consentito trascorrere in spazi di pertinenza dell'istituzione, configura l'insorgere di specifici obblighi di vigilanza, da escludersi invece se le circostanze concrete del caso consentano di appurare che lo spazio non sia ad uso esclusivo della scuola, ma accessibile da parte di estranei.
- Cass. Sez.I, sent. 30.03.1999, n. 3074: l'obbligo di vigilanza "permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante che dovrebbe tenere la lezione", in quanto "tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile" e la scuola è obbligata ad approntare tutte le misure organizzative necessarie.
- Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623: l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
- Art. 25 del D.lgs n.165/2001: 2° c.: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali". 3° c.: "Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni". 4° c.: "Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale".
- Art. 10 del D. Lgs. 297/94: "Il consiglio di circolo o di istituto... ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: [...] adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima [...]".
- Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03: "le giornate riservate alle assemblee di istituto durante l'orario delle lezioni, sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni [...] l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni".
- Art. 28 del CCNL del 29/11/2007: "[...] per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni [...] durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica".
- Art. 29 del CCNL del 29/11/2007: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
- Tabella A Profili di area del personale ATA, CCNL 2007: il collaboratore scolastico "[...] È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...."

1. Ambito di valenza

Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo studente è affidato alla scuola, ossia dal momento dell'ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, durante la ricreazione e gli spostamenti da un locale all'altro della scuola. Tale obbligo riguarda anche un'eventuale assenza del docente all'ultima (ultime) ora (ore), in vista della quale la scuola deve approntare tutte le necessarie misure organizzative (compresa, se non vi è una soluzione alternativa, la suddivisione degli studenti nelle classi).

Nel periodo in cui sussiste l'obbligo della vigilanza rientrano i momenti di attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica, anche di carattere integrativo: progetti/attività pomeridiane, uscite didattiche, viaggi d'istruzione...

Le responsabilità dell'Amministrazione scolastica, poi, permane anche al di fuori dell'orario strettamente scolastico delle lezioni/attività, se sono stati consentiti l'ingresso anticipato nella scuola e/o la sosta dopo il termine delle lezioni giornaliere.

Le responsabilità connesse all'esercizio della vigilanza sugli alunni concernono sia i danni eventualmente arrecati dallo studente a terzi che i danni cagionati a se stesso.

2. Estensione spaziale di vigilanza

L'obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli spostamenti da un locale all'altro o da un edificio all'altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola (ingressi, cortili, corridoi, scale, bagni...). Nel caso di spazi esterni (cortili), l'obbligo sussiste qualora questi siano destinati ad uso esclusivo della scuola.

3. Responsabilità generale della scuola

La responsabilità della scuola risulta rafforzata a seguito del riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e della qualifica dirigenziale ai capi di istituto. Le scelte organizzative effettuate dall'Istituto sono assoggettabili a sindacato giudiziale volto ad accertare la violazione di regole generali di diligenza e prudenza imposte dal dovere fondamentale del "neminem laedere".

La vigilanza è un obbligo che coinvolge vari soggetti scolastici (dirigente, docenti, collaboratori, organi collegiali) in forme diverse, a seconda del ruolo ricoperto e delle funzioni derivanti. Alla responsabilità del personale docente e ausiliario, peraltro, può accompagnarsi quella delle autorità scolastiche, qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nella loro funzione.

4. Compiti del Dirigente scolastico e degli eventuali sostituti

L'obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell'Istituzione scolastica e riguarda, quindi, la responsabilità del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha il compito di adottare i provvedimenti di assegnazione dei docenti alle classi, di predisposizione dell'orario di insegnamento e di stesura del piano di vigilanza, dai quali conseguono obblighi di sorveglianza degli studenti a carico dei docenti.

Inoltre, il Dirigente ha il dovere di sollecitare l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto delle norme riguardanti la sorveglianza all'interno del Regolamento di Istituto - tenendo conto del complesso della normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali -, di predisporre il piano di vigilanza in base alle regole stabilite e all'organico disponibile, di dare disposizioni idonee ad assicurare l'adeguata e continua vigilanza degli studenti affidati alla scuola, di decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza e di vigilare sull'attuazione del piano e sul rispetto delle disposizioni impartite, avvalendosi anche del contributo della DSGA per le competenze inerenti al personale ausiliario.

In assenza del dirigente, spetta ai Collaboratori del Dirigente assumere le decisioni necessarie. Qualora anche queste figure fossero assenti, provvedono i coordinatori di classe, i quali non appena possibile informeranno il Dirigente scolastico sui problemi emersi e sulle misure adottate.

5. Compito del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto ha il compito di adottare il Regolamento di Istituto, nel quale devono essere specificate le modalità di vigilanza sugli studenti durante la giornata scolastica, compresi i momenti di entrata e di uscita, di spostamento nell'Istituto, in relazione a tutte le attività curricolari e integrative, che si svolgono all'interno degli edifici scolastici o in luoghi extrascolastici.

6. Responsabilità del personale docente

Gli studenti sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi, alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente - o in modo flessibile, in base alle norme connesse all'autonomia scolastica e alla disciplina contrattuale - e al piano di vigilanza predisposto. Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti alla vigilanza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni, e al momento dell'uscita da scuola al termine delle lezioni.

7. Responsabilità dei collaboratori scolastici

In applicazione di norme pattizie (tabella A CCNL/03 e art. 35 c. III L. 289/02) i collaboratori scolastici hanno compiti di sorveglianza alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, e durante il pasto nelle mense scolastiche.

8. Responsabilità studenti

Gli studenti hanno il diritto di essere informati, nonché il dovere di informarsi sulle norme che regolamentano le attività dell'Istituto e di rispettarle responsabilmente. Devono avere rispetto nei confronti del personale docente e ausiliario avente compiti di vigilanza e seguire le indicazioni da loro impartite. Devono rispettare gli orari indicati, entrare/uscire esclusivamente dalle entrate/uscite consentite, soffermarsi prima dell'avvio delle lezioni negli spazi indicati e, in caso di assenza del personale docente o ausiliario incaricato di esercitare la vigilanza, devono permanere negli spazi previsti dall'organizzazione e assumere atteggiamenti e comportamenti responsabilmente corretti, al fine di evitare che possano accadere infortuni a se stessi e agli altri o danni alle strutture, agli arredi e agli strumenti esistenti.

9. Uso spazi esterni di pertinenza dell'Istituto (Strada di accesso all'Istituto)

L'accesso con mezzi di trasporto alla Strada di immissione all'Istituto è consentito a mezzi motorizzati, per il tempo strettamente necessario, ai fornitori o ad altre persone autorizzate. In tale spazio i mezzi devono muoversi a passo d'uomo. Poiché la strada di immissione all'Istituto non è delimitata integralmente da una recinzione e, soprattutto, costituisce un punto di passaggio aperto al pubblico, non è possibile garantire in tale spazio una vigilanza al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola degli studenti. Su detta strada non è consentito parcheggiare auto.

Il parcheggio adiacente all'Istituto è usufruibile, oltre che da parte del personale scolastico, anche da parte degli studenti e dei genitori. Le automobili e i motocicli vanno posizionati negli appositi spazi.

10. Entrata studenti e persone estranee

L'entrata ufficiale negli spazi della scuola è fissata alle 8,10. Al fine di evitare che gli studenti che arrivano presto per esigenze di trasporto rimangano all'esterno esposti al freddo e alle intemperie, viene consentito loro di entrare nell'edificio a partire dalle ore 7.45, potendo sostare nell'atrio dove vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici secondo il piano di vigilanza. Alle ore 8,10 gli studenti possono entrare nelle proprie aule, dove vengono accolti e sorvegliati dai docenti in servizio alla prima ora.

È vietato utilizzare, da parte degli studenti, le scale antincendio per accedere o uscire dai locali scolastici.

Va esercitato, da parte dei collaboratori scolastici, un controllo sulle persone estranee (genitori, rappresentanti di case editrici, fornitori...) che entrano negli edifici. In caso di persone non conosciute, i collaboratori sono tenuti a richiedere la loro l'identità e ad accompagnarli negli uffici di competenza; qualora, nonostante il controllo esercitato dal personale deputato, si notasse la presenza di persone estranee, tutto il personale è tenuto a chiedere loro l'identità e ad invitarle a recarsi dai collaboratori scolastici che si occupano dell'accoglienza.

11. Disposizioni anno scolastico 2013-2014

Il delicato tema in oggetto mi obbliga a fornire le disposizioni ad esso inerenti, per portarle a conoscenza del personale scolastico e per chiedere un maggiore impegno, a tutti, docenti e non docenti, per intervenire in materia di prevenzione. La vigilanza comporta che l'insegnante dovrà essere fisicamente presente negli spazi in cui gli studenti svolgono l'attività didattica, le assemblee..., per non incorrere in responsabilità penali e patrimoniali. La vigilanza non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma nell'aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sent. III, 03/02/99, n°916). Omissis..(Art.35 R.I. vigente). Prima di qualsivoglia attività programmata, compresa quella ricreativa, occorre controllare, sempre, l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo possibile il rischio (Esempi: i passaggi tra i banchi non devono essere ingombrati dagli zaini; gli spostamenti aule-aula motoria devono avvenire in modo ordinato e nel pieno controllo da parte dei docenti; nell'attività motoria, invitare a non indossare gli occhiali, etc...). Per tutto il tempo di permanenza a scuola gli alunni, in special modo i minorenni, devono essere SEMPRE sotto la sorveglianza del personale docente e non docente. Qualsiasi eccezione, in caso di incidente, si configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative, l'assunzione delle spese di indennizzo.

In caso di ricorso in giudizio la scuola deve essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure preventive

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli in aula all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita della scuola. La Corte dei Conti, sez.3, 19.2.1994, n.1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente deve educare gli studenti alla cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti delle azioni che potrebbero determinare eventi lesivi o danni.

Il docente deve intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (es.: infastidire il compagno di banco; togliere la sedia; fare lo sgambetto; ecc);

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso) SONO TENUTI A PRESIDIARE costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli studenti debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Premesso che al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, i Collaboratori, i Docenti, il personale ATA, si atterranno, in particolare, alle suddette disposizioni per non incorrere in situazioni configurabili come mancanza di osservanza dei doveri di servizio.

Gli alunni, come da Regolamento di Istituto, "vanno sempre accolti in classe" (Regolamento di Istituto, Delibera n. 233 del 26 ottobre 2012). Tuttavia, l'ammissione alle lezioni dello studente con ritardo è concessa previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori. Nel contesto dei processi di innovazione delle Istituzioni - in cui occorre strutturare metodi i cui processi prevedono l'impiego delle tecnologia dell'informazione e della comunicazione con gli obiettivi di recuperare in efficienza, costare di meno in termini di impiego delle risorse umane, migliorare la qualità dei servizi - l'ammissione-autorizazione alle lezioni, da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori, sarà annotata, con il relativo ritardo, sul "Registro Elettronico delle entrate fuori orario regolamentare" posto nell'estremità dei locali della Segreteria Didattica. Tale ammissione-autorizzazione alle lezioni, nella prospettiva della sostituzione dei documenti cartacei con documenti informatici ottenuta attraverso la digitalizzazione, equivale ad autorizzazione formale di entrata a scuola, che a partire dall'anno scolastico 2013-2014, sostituirà, come da Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la tradizionale autorizzazione cartacea. Gli alunni con ritardo, dal momento dell'entrata in Istituto, che non potrà avvenire se non dietro personale conoscenza e consapevolezza del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori o di altra persona ad hoc delegata, dopo l'annotazione-ammissione-autorizzazione si recheranno, immediatamente, nell'aula di lezione. I collaboratori scolastici, a seconda del loro compito di vigilanza predisposto per piano, dal percorso dall'entrata dell'edificio, da parte dello studente ritardatario, alla classe di destinazione avranno cura, come da normativa vigente, di vigilare su detto percorso presidiando costantemente il proprio piano di servizio e, quindi, sorvegliando il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I docenti che accoglieranno gli alunni in classe annoteranno sul registro di classe l'orario di entrata in aula che avrà validità ufficiale ai fini del monte ore personalizzato previsto dalla normativa. Tale annotazione costituisce formale attestazione di presenza in classe dell'alunno e conseguente affidamento dello stesso all'insegnante e non va confusa con l'autorizzazione ad entrare che, come si potrà comprendere, è di competenza, così come da normativa vigente, del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori e non del singolo docente. Al singolo docente spettano i doveri di annotazione sul registro di classe. I docenti, avranno cura, per tutti i ritardi, di annotare l'orario di entrata-affidamento dell'alunno e di chiedere giustificazione entro il giorno successivo. Non sono ammessi altri tipi di provvedimenti da parte dei docenti quali: allontanamento dalle classi degli alunni, rifiuto di farli entrare in aula, trattenimento nei corridoi, affidamento degli alunni ai collaboratori scolastici o altro provvedimento non previsto dal Regolamento di Istituto, dalle presenti Disposizioni e da quelle specifiche per l'anno scolastico 2013-2014.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOENTI

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio classe dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni degli alunni dalle classi e dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, disposizioni dettagliate, saranno comunicate in corso d'anno.

Resta inteso che i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

5. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE-VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche-visite e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito (Regolamento vigente).

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun modo abbandonare la vigilanza sugli studenti

6. VIGILANZA DEGLI STUDENTI IN CASO DI SCIOPERO

È necessaria la consapevolezza di tutti che le norme applicative della legge che regolamenta il diritto di sciopero nei pubblici servizi e contenute nei CCNL del comparto scuola evidenziano, al loro interno, palesi contraddizioni, che rendono pressoché impossibile l'applicazione di quanto previsto. Infatti :

- da un lato, esse fissano l'obbligo per il responsabile della scuola di fornire alle famiglie informazioni precise sulle modalità di erogazione del servizio nei giorni di sciopero con almeno 5 giorni di preavviso;
- dall'altro, tali informazioni possono essere solo desunte dalla preventiva dichiarazione di adesione allo sciopero del personale, dichiarazione che ha carattere volontario e perciò non può essere pretesa come obbligo.

Inoltre, frequentemente, le comunicazioni di indizione di scioperi pervengono alla scuola con gravi ritardi, rendendo impossibile il rispetto della normativa vigente. Fatto salvo che non è (ragionevolmente e giuridicamente) pensabile interrompere il servizio senza motivazioni certe e verificabili e preso atto che il personale della scuola può rifiutarsi di comunicare prima, pur in presenza di formale richiesta da parte dell'Ufficio di Dirigenza, se aderisce o meno agli scioperi previsti, si stabiliscono le seguenti modalità operative da seguire in caso di sciopero:

- 5 giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato avviso con indicazione delle modalità del servizio per il giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti;
- nella stessa data saranno individuati dal Capo d'Istituto i docenti responsabili nel giorno dello sciopero;
- in mancanza delle comunicazioni preavvisate dei docenti, la Scuola, non essendo in grado di stabilire anticipatamente le
 analitiche modalità del servizio per ciascuna classe, non potrà garantire preventivamente un regolare servizio e invita i
 genitori, il giorno dello sciopero ad informarsi sulle eventuali adesioni allo sciopero, per poterne valutare lo stato di disagio
 causato;
- nel caso in cui non fosse possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del servizio, agli studenti che si trovano a scuola sarà, comunque, garantita la permanenza e la vigilanza per l'orario preventivamente comunicato o per l'intero orario scolastico.

7. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;

Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;

Chiamare il numero 118 e l'intervento specialistico esterno;

Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;

La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto: avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto

Le suddette disposizioni hanno validità permanente.

L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si pregano i Collaboratori del Dirigente Scolastico di assicurarsi che la presente nota sia portata alla conoscenza di tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Filippo Toriello